

IN SEDE CONSULTIVA

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, parzialmente contrario, limitatamente all'articolo 29, comma 22)

Il relatore **LATRONICO** (PDL) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alle norme relative alla composizione della Commissione nazionale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore, il testo approvato dal Senato prevedeva che i componenti della Commissione stessa fossero parzialmente esentati dall'attività didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La Commissione bilancio della Camera ha richiesto di modificare la clausola di invarianza prevedendo che invece dell'assenza di oneri aggiuntivi venisse indicata l'assenza di nuovi o maggiori oneri. Osserva che tale modifica non è stata recepita. Fa presente che le due formulazioni appaiono sostanzialmente equivalenti. Analoga considerazione vale per la possibilità di avvalersi di esperti revisori da parte della Commissione per l'assegnazione degli assegni di ricerca. Rileva che per quanto concerne invece il riconoscimento della differenza tra l'indennità obbligatoria per maternità erogata a legislazione vigente dall'INPS e l'importo dell'assegno di ricerca, l'onere è stato stimato in 3,5 milioni di euro annui. Sottolinea che la Commissione bilancio della Camera dei deputati aveva introdotto una clausola di salvaguardia, data la natura dell'onere, volta a coprire eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni con tagli alle spese rimodulabili del programma "sistema universitario e formazione post-universitaria" della missione "istruzione universitaria". Fa presente che durante l'esame in Assemblea alla Camera dei deputati la suddetta clausola di salvaguardia è stata soppressa. Tuttavia, fa presente che nella relazione tecnica presentata presso l'altro ramo del Parlamento la quota di persone destinatarie degli assegni di maternità era stata ipotizzata pari al 30 per cento delle donne che percepiscono l'assegno stesso. Rileva che la stima sembra quindi essere prudenziale. Sottolinea inoltre che un altro elemento di modulabilità indiretto dell'onere è rappresentato dal fatto che l'importo dell'assegno di ricerca è stabilito da ogni ateneo sulla base di un importo minimo stabilito da un decreto del Ministro dell'istruzione. Fa presente che occorre, quindi, valutare se tali elementi siano sufficienti a garantire la neutralità finanziaria dell'integrazione del trattamento di maternità.

Il sottosegretario **GIORGETTI** fa presente che la clausola di salvaguardia richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati rappresenta un indubbio elemento di garanzia aggiuntiva sui profili di copertura del provvedimento. Ricorda che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il confronto politico ha portato a modifiche che hanno eliminato alcuni presidi di garanzia ed in particolare alla soppressione della clausola di salvaguardia, relativamente agli oneri recati dall'articolo 22, comma 6. Rassicura comunque che l'eliminazione della suddetta clausola non inficia la neutralità finanziaria del provvedimento in quanto la quantificazione dell'onere è caratterizzata da estrema potenzialità e le coperture recate sono congrue.

Il senatore **LEGNINI** (PD) chiede chiarimenti sulla compatibilità tra alcune norme del provvedimento in titolo e le risorse stanziare dalla legge di stabilità. Fa presente poi che nella relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato richiede espressamente la reintroduzione della clausola di salvaguardia. Ritiene che questo dato formale sia difficilmente superabile.

Il senatore **MORANDO** (PD) richiama alcune osservazioni contenute nella nota del servizio del bilancio su altri articoli non espressamente richiamati dal relatore. In relazione all'articolo 2, recante organi e articolazione interna delle Università, fa presente che alcune modifiche approvate dalla Camera, concernenti la nomina di un rettore appartenente ad altro Ateneo, stabilendo il contestuale trasferimento in organico ed il trasferimento delle relative risorse, potrebbe avere effetti in termini di fabbisogno, come segnalato dal Servizio del bilancio. Sempre con riferimento all'articolo 2, segnala la costituzione di una Commissione per la predisposizione delle modifiche statutarie: la previsione di un nuovo istituto normativo, quale la suddetta Commissione, prefigura l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica che non possono essere scontati nell'ambito delle dotazioni finanziarie previste dalla legislazione vigente, quand'anche a carico di

bilanci dotati di autonomia. In relazione all'articolo 3, segnala che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno potenzialmente l'effetto di determinare risparmi di spesa non precisamente definiti, mentre la legge di contabilità richiederebbe una quantificazione dettagliata di tali economie. Con riferimento all'articolo 5, comma 4, lettera a), fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, nella relazione tecnica, segnala che il sistema di contabilità per le università pubbliche, contiene ambiguità sotto il profilo applicativo, che non garantiscono la dovuta coerenza con la delega prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. In relazione all'articolo 19, andrebbe confermato che i bandi per i contratti di apprendistato dovranno avvenire nel solo limite delle risorse disponibili da parte degli Atenei. Anche con riferimento alla clausola di invarianza, relativa all'articolo 21, segnala che la relazione tecnica avrebbe dovuto fornire gli elementi a suffragio della suddetta invarianza. In relazione all'articolo 22, segnala che l'estensione di esenzioni contributive a nuovi soggetti, potrebbe determinare richieste emulative da parte di una platea di soggetti sempre più estesa. In relazione alla soppressione della clausola di salvaguardia citata dal relatore, fa presente che si tratta di un requisito necessario, in quanto l'onere si configura come un diritto soggettivo. In relazione all'articolo 26 chiede chiarimenti, sottolineando di non condividere la sussistenza di risparmi derivanti dal riconoscimento di diritti ai lettori di lingua straniera. Chiede poi conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sul fondo interventi strutturali di politica economica e, in relazione alle altre riduzioni di autorizzazione di spesa contenute nel testo, chiede conferma della modulabilità di tali spese, al fine di veder garantita la neutralità finanziaria del provvedimento. Infine, conclude rilevando come elemento di particolare criticità, da un lato l'assenza di una clausola di salvaguardia a fronte di diritti soggettivi, e, dall'altro, il possibile superamento dei criteri contabili applicabili alle università in ossequio a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Auspica pertanto che nel parere questi due profili siano sanzionati con l'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [AZZOLLINI](#), in relazione alla quantificazione dell'onere connesso all'integrazione dell'assegno di ricerca in caso di maternità, rileva come la stima, effettuata nella relazione tecnica, sia particolarmente prudente. Infatti, la relazione tecnica stima nel 30 per cento la quota annuale di ricercatrici che potrebbero accedere alla suddetta integrazione per maternità. I dati contenuti nell'annuario statistico italiano del 2010 dell'Istat, indicano che la percentuale massima di fertilità delle donne italiane si riscontra nella fascia di età compresa tra i 31 e i 32 anni, e raggiunge il massimo del 10 per cento della popolazione femminile. Ricorda poi che il provvedimento contiene un meccanismo flessibile di graduazione dell'importo dell'assegno di ricerca. Infine, per quanto concerne i regimi contabili, da applicare alle università, fa presente che l'articolo 5, comma 4, lettera a), prevede l'introduzione di un sistema contabile economico patrimoniale che non è sostitutivo del sistema finanziario richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Peraltro, il testo in esame richiama espressamente il rispetto delle norme contenute nella suddetta legge di contabilità, proprio al fine del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici. Pertanto la menzionata ambiguità, rilevata anche dalla Ragioneria generale dello Stato, non appare fondata sulla base del testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) chiede chiarimenti in merito alla natura delle risorse stanziare con il provvedimento in titolo e con la legge di stabilità, in quanto ritiene che non si tratti di stanziamenti aggiuntivi, bensì di un affievolimento dei tagli operati in passato.

Il sottosegretario [GIORGETTI](#), in merito al ripristino della clausola di salvaguardia, fa presente che in condizioni politiche differenti sarebbe stata richiesta dal Governo una condizione di modifica del testo. Nell'attuale contesto, tenuto conto delle considerazioni svolte, ritiene che un parere di contrarietà semplice potrebbe essere sufficiente per segnalare l'importanza dei rilievi critici emersi dal dibattito. Ciò non esclude che la questione possa essere rivalutata in altra sede. D'altro canto, riconosce come gli elementi di analisi tecnica offerti al dibattito durante l'esame da parte della Camera dei deputati, abbiano sofferto del particolare clima politico. Ritiene importante dare un segnale di rigore pur riconoscendo che la clausola di salvaguardia rappresenta una garanzia aggiuntiva ed eventuale. Infine fornisce chiarimenti al senatore Mascitelli garantendo che sia il disegno di legge in titolo che la legge di stabilità stanziare risorse aggiuntive.

Al termine del dibattito, il relatore [LATRONICO](#) (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Per quanto

riguarda l'articolo 29, comma 22, in relazione all'assenza di una clausola di salvaguardia, valutato che: per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 22, i parametri adottati nella quantificazione conducono ad una sovrastima significativa dell'onere tanto da ritenere che la clausola di salvaguardia anche qualora fosse stata prevista non sarebbe presumibilmente stata operante nella sostanza; e che il comma 7 del medesimo articolo 22 prevede un meccanismo di modulazione degli oneri suindicati posto che consente al soggetto che conferisce l'assegno di determinare l'importo dello stesso sulla base di un importo minimo stabilito con decreto, esprime, tuttavia, parere di semplice contrarietà. Osserva, inoltre, la necessità di rendere compatibile e trasparente il sistema contabile delle università, anche attraverso appositi schemi di raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009. Occorre inoltre che, in relazione ai contratti di apprendistato, l'indizione delle procedure avvenga solo nel limite delle risorse disponibili degli atenei."

Il senatore MORANDO, ritiene che sulla clausola di salvaguardia e sulla questione dei criteri contabili da applicare alle università, la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in luogo di un parere di semplice contrarietà e di osservazioni.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione contraria alle proposte avanzate dal senatore Morando approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 10,40.